

TFA Speciali, alcune riflessioni

di Maurizio Berni

Da una prima lettura della bozza di decreto sui TFA speciali, riservati ai docenti con almeno 3 anni di insegnamento, possiamo trarre informazioni inedite e forse imprevedibili sui convincimenti del ministro in merito alla formazione iniziale degli insegnanti, alla specificità della funzione docente, ai requisiti necessari per poterla esercitare e su cui basare la selezione per merito.

Vale più un giorno da leoni che una vita da pecore; tradotto: vale più un minuto di quiz a risposta multipla, che una giornata di formazione.

Secondo l'art. 3 dello schema di decreto, si accede al TFA speciale con una cosiddetta “prova di valutazione delle competenze in ingresso”; seguendo il comma 1, si tratta di una prova per la valutazione di competenze trasversali; si tratta cioè di “una prova nazionale, computerbased, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.” Il comma 4 di questo articolo specifica poi che “La prova di cui al presente articolo non costituisce sbarramento all’iscrizione, che è successivamente perfezionabile, ma il suo risultato è parte del punteggio di abilitazione.” Potremmo aggiungere: ne è una parte rilevante, perché influisce per 35 punti su 100. Tenuto conto che i 41 CFU del percorso, che equivalgono ad un impegno di 1025 ore, possono dare al massimo 65 punti all'esame abilitante (meno del doppio della prova iniziale), il primo messaggio che passa è che il valore della formazione è relativo; l'importante è sapere fare bene i test, perché è in quei pochi minuti del test che si giocano le carte più importanti. E questo è un messaggio politico, sia sull'importanza che la politica dà ai test, sia su quella che dà alla formazione.

Le competenze in ingresso: stabili nel tempo ed impermeabili al percorso formativo?

Il secondo messaggio è quello che potremmo definire “l’invarianza nel tempo e la totale impermeabilità ai percorsi formativi delle competenze in ingresso”. In altri termini, le competenze in entrata ad un percorso formativo, verificate mediante test a risposta multipla, vengono considerate stabili ed immutabili all'uscita del percorso; dunque immutabili nel tempo e impermeabili al percorso formativo effettuato. L'immutabilità nel tempo (quindi la mancanza di una loro crescita, ma anche il loro non deterioramento) è messa alla prova per un tempo maggiore proprio per coloro che hanno conseguito il risultato peggiore (mentre la nostra esperienza di insegnanti ci suggerisce che le competenze più deboli tendono ad essere più instabili); infatti la prova di valutazione delle competenze in ingresso fornisce una graduatoria da cui attingere per scaglionare i candidati in due diversi corsi, attivati in successione, negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015: le deboli competenze misurate nel 2013 sarebbero stabili nel 2015. E' veramente curioso che un ministro che svolge, tra l'altro la professione di docente, abbia queste credenze sulla persistenza e non modificabilità nel tempo delle competenze. Noi invece auspichiamo che al termine di un percorso ben fatto di TFA quelle competenze d'ingresso siano aumentate al momento della valutazione del percorso. Vengono quindi addizionati dei dati non omogenei: il primo valutato due anni prima, gli ultimi valutati sul momento.

Tirocinio senza tirocinio

Come sappiamo, il TFA comprende un percorso accademico e contemporaneamente un tirocinio didattico nelle scuole; è talmente qualificante questa seconda attività, e, al suo interno, è talmente qualificante la parte attiva, cioè quella dell'insegnamento in classe sotto la supervisione di un tutor di scuola, da dare il nome, per estensione, all'interno percorso: “Tirocinio Formativo Attivo”.

La parte accademica del TFA speciale ricalca quella del TFA ordinario, se si eccettua una specificazione..rivedere.. di 3 CFU di “laboratori di tecnologie didattiche”; laboratori che nel corso ordinario entravano presumibilmente nei 18 CFU di “Scienze dell'Educazione” (la cosiddetta “Area

Trasversale”). Tale area, nei TFA speciali, è infatti ridotta a 15 CFU, e cambia la sua denominazione in “Didattica generale e didattica speciale”. In entrambi i casi si specifica che almeno 6 CFU devono essere dedicati alla didattica e pedagogia speciale per gli alunni diversamente abili.

Sorprendentemente, nel TFA Speciale è totalmente assente il tirocinio didattico nelle scuole. Secondo una visione molto superficiale delle cose, si potrebbe affermare che i tre anni di servizio necessari per accedere al corso sono più che sufficienti come “tirocinio”, dunque è possibile considerare questa esperienza di insegnamento come “credito totale” per il tirocinio. Tuttavia, anche non conoscendo i dettagli di questa delicata attività da effettuarsi nelle istituzioni scolastiche, è sufficiente monitorare i progetti esistenti nei TFA appena attivati per rendersi conto che le 475 ore di “Tirocinio a scuola” (secondo la denominazione usata nella tab. 11 allegata al DM 249) costituiscono un insieme complesso di attività osservative, attive, riflessive, di progettazione, verifica e valutazione che ben difficilmente possono essere così ben strutturate con la sola esperienza professionale (condotta peraltro senza aver effettuato un percorso specifico per l'insegnamento) in assenza di un vincolo di rendicontazione in senso formativo che stimoli la componente riflessiva e che faccia della pratica professionale un oggetto di studio e di ricerca personali. Il monitoraggio, più che un auspicio, è un obbligo di legge (art. 3 comma 7 del DM 249: “I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione.”). Solo dalla palese inadempienza di questo obbligo possono scaturire proposte fantasiose come quella di un TFA privo di tirocinio, come possiamo vedere con le seguenti considerazioni.

E' più che mai chiaro che un'esperienza di insegnamento può ben coprire, con ampi crediti, la parte pratica del tirocinio; ma proprio perché l'esperienza di insegnamento è stata (e in moltissimi casi è nel presente) condotta in prima persona dall'abilitando, senza la presenza di un tutor, è quanto mai importante (e interessante) porre questa esperienza al vaglio della ragione, del confronto coi pari, con gli esperti, per aver conferme dei propri punti di forza, avere consapevolezza delle aree da migliorare, avere un supporto esterno per il proprio processo di miglioramento (un supporto che poi verrà a mancare dopo l'immissione in ruolo), ed iniziare quella buona pratica di autovalutazione continua che dovrebbe accompagnare il docente in tutto l'arco della carriera.

L'abbuono totale dell'attività di tirocinio, sia nel senso della totale assenza delle ore di tirocinio, sia nel senso della totale assenza di valutazione dell'attività scolastica (se questa è considerata tirocinio) lungi dall'essere un messaggio di fiducia per l'esperienza maturata, è un messaggio invece di grave mortificazione del significato della formazione iniziale e anche del ruolo docente in quanto figura professionale compiuta.

Equiparando tutta l'attività di tirocinio (diretto, indiretto, attivo, osservativo, riflessivo,...) ad una pratica didattica condotta in assenza di un titolo di idoneità all'insegnamento, si dà il segnale che quello dell'insegnante sia un mestiere per lo più pratico, in cui la riflessività costituisce un *optional*. Ovviamente la negazione della componente riflessiva comporta la totale inconsistenza di ogni possibilità di far sì che il sapere pratico dell'insegnante possa diventare un sapere teorico, strutturato, organizzato e trasmissibile.

Queste gravi considerazioni le possiamo fare se la preoccupazione ci fa restare “seri” (e cupi) davanti a queste scelte; ma se ci lasciamo andare all'ironia non possiamo non rilevare l'umorismo involontario di questa operazione: un “Tirocinio Formativo Attivo Speciale”... molto speciale, perché privo di Tirocinio!

Fa venire in mente quella barzelletta che ci raccontavamo da piccoli, di Pierino che si vantava di andare in bicicletta senza una mano, poi senza mani, poi senza piedi (in discesa naturalmente, in analogia con questa operazione...)... ma poi, malconcio diceva biascicando le parole “guarda mamma, vado senza denti...”

Sì, è una formazione “senza denti”, priva di mordente, priva di spessore, questo strano miscuglio di didattica e pedagogia senza un collegamento con la pratica didattica.

Ma forse l'inconfessabile intento è un altro: risparmiare i soldi dei semiesoneri dall'insegnamento per coloro che dovrebbero coordinare i tirocini.

Vorrei aprire e chiudere subito questa parentesi, questo dubbio atroce che si affaccia alla coscienza di chiunque cerchi di trovare un senso in questa operazione, e continuare a cercare spiegazioni che possano avere una motivazione tecnica.

“TFA Speciale” come “Carcere Speciale”?

Possiamo allora proseguire nell'analisi del testo del decreto, e chiederci: perché non assegnare crediti *sulla frequenza* nelle altre attività didattiche previste nei corsi speciali? Forse che i tre anni di pratica didattica non hanno stimolato nell'affrontare questioni di didattiche disciplinari, di psicopedagogia, di legislazione scolastica? I casi sono due

- ✧ non si può validamente insegnare restando all'oscuro di tutte le conoscenze e competenze dell'area didattica e psicopedagogica; in questo caso i crediti in queste aree (ribadisco, crediti di sola frequenza, e non di valutazione) dovrebbero essere assegnati
- ✧ si può insegnare validamente (ossia senza demerito, visto che i contratti sono stati rinnovati per almeno due volte) restando totalmente impermeabili a quell'area: ma allora, a maggior ragione, se questo è il caso, non si può equiparare questo tipo di esperienza lavorativa ad un tirocinio strutturato, in cui l'attività di insegnamento viene effettuata sotto la supervisione di un tutor ed in contemporanea ad un numero massiccio di ore di tirocinio riflessivo (indiretto) e in collegamento con le materie della cosiddetta “area trasversale”.

Ebbene, nel “TFA Speciale” non solo non vengono assegnati crediti di frequenza, ma viene addirittura ridotta la possibilità di fare assenze! Tenuto conto che la maggior parte di chi ha già avuto incarichi per tre interi anni scolastici, con molta probabilità avrà un incarico di servizio *contemporaneo* alla frequenza del corso speciale, tale restrizione appare del tutto incomprensibile.

Infatti, mentre i tirocinanti del TFA ordinario, in teoria (e in prospettiva) neolaureati liberi da impegni di lavoro, possono effettuare il 30% di assenze (art. 10 comma 7 del DM 249), ai tirocinanti del “TFA Speciale”, spesso “studenti lavoratori”, è concesso solo il 10% (art. 4 comma 4 dello schema di decreto), con obbligo di recupero on-line (“Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.”).

Così lo studente più libero avrà più possibilità di fare assenze; e due studenti entrambi lavoratori, avranno due diversi trattamenti. Come mai questa preoccupazione di una presenza “coatta” nel TFA speciale? Ci sono forse dubbi sulla preparazione disciplinare di base? Oppure su quella didattica, o su entrambe? Ma allora, se questi dubbi ci sono, veramente quel periodo di insegnamento va considerato tirocinio diretto-indiretto-attivo-riflessivo-ecc. al pari di quello del TFA ordinario? Oppure, se questi dubbi non ci sono, perché questo regime discriminatorio? Le assenze non pregiudicano la possibilità di verificare, negli esami interni, la conoscenza degli argomenti trattati in assenza del candidato. E non vogliamo dare la fiducia a quelle stesse persone a cui si dà fiducia cieca e illimitata sul tirocinio, e che prestano servizio come insegnanti per almeno il quarto anno nella scuola, di poter avere una percentuale minima di autonomia di studio su materie inerenti la loro professione?

Questa restrizione, a ben guardare, è a mio avviso perfino lesiva del diritto alla formazione sancito dall'art. 64 del contratto nazionale di lavoro, che poi non fa altro che interpretare una norma costituzionale (art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.”).

Un corso fatto con la spada di Damocle della possibilità di non ottemperare agli obblighi di

frequenza, con il vincolo della non ripetibilità (“Il percorso speciale abilitante non è ripetibile.”, p.to 6 dell'Allegato A alla bozza di decreto), effettuato in condizioni di lavoro che oggettivamente rendono assai poco praticabile quella flessibilità degli impegni che sarebbe richiesta, non giova né alla qualità della formazione, né alla qualità del lavoro. Viceversa, una corretta integrazione del momento lavorativo con quello formativo, sia in termini di compatibilità di orario, sia (e soprattutto) in termini di rimando continuo tra teoria e prassi, è da sempre la strada maestra per la qualità sia del percorso, sia della prestazione lavorativa; anzi dovrebbe essere la regola per tutto l'arco della vita (*Lifelong Learning*).

Che dire? Un vero brutto pasticcio, forse un po' affrettato, senza più i “consigli” degli esperti (il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è ormai sparito), senza una *vision*, con la sola preoccupazione del risparmio di qualche spicciolo, e con qualche vena di inutile sadismo.

Una proposta

Passando “dalla protesta alla proposta”, ciò di cui la scuola ha veramente bisogno è una seria metodologia di analisi in tempo reale dei fabbisogni del sistema, e poi una stabilità dei percorsi abilitanti; una stabilità intesa sia nel tempo (garantire la partenza dei cicli annuali) sia nel tipo di attività proposte, sia nell'oggetto della loro valutazione.

L'art. 5 comma 2 del DM 249, relativo alla programmazione degli accessi, prevede che si rilevino i fabbisogni e che si dia accesso ad un 30% in più di tirocinanti. Questo è ragionevole, per compensare eventuali abbandoni in itinere, e per tener conto del sistema delle scuole paritarie, delle scuole all'estero, e dell'eventuale uso dell'abilitazione presso i paesi stranieri in cui viene riconosciuta.

Dovrebbe essere ragionevole supporre che il fabbisogno di personale di ruolo sia mediamente maggiore o uguale di coloro che hanno prestato servizio per tre anni scolastici, tenuto conto che tre anni è considerato dalla legislazione italiana il tempo che obbliga il datore di lavoro privato a passare da un contratto di lavoro a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato; dunque aumentando del 30% questo contingente, si dovrebbero avere posti disponibili nei TFA ordinari per accogliere tutti coloro che oggi hanno diritto al TFA speciale, sia (in percentuale di almeno il 30%) coloro che non hanno questi requisiti di servizio (ad esempio i neolaureati).

Perché tutto questo si dice al condizionale? Perché non ci sarebbe da stupirci se scopriremo che il fabbisogno calcolato fosse minore del numero di coloro che hanno effettuato tre anni di insegnamento; sarebbe piuttosto il segno palese che è quella realtà ormai denunciata da più parti dell' “abuso dei contratti a tempo determinato” di cui lo stato italiano si è reso colpevole. Oltre ai ricorsi presentati alla Corte di Giustizia Europea, è stata aperta una procedura d'infrazione presso la Commissione Europea, e prima o poi lo Stato Italiano dovrà pagare un conto salato in termini di risarcimenti ai precari “a vita”. Ovviamente fornire dati falsati sul reale fabbisogno del personale di ruolo, che viene sottostimato al fine di mantenere “magro” l'organico docente, e di sfruttare al massimo il precariato... crea precariato, appunto, e quindi la necessità di “Corsi speciali”, diversi da quelli ordinari.

In condizioni “normali”, invece, il corso dovrebbe essere, appunto, unico; la prova d'ingresso dovrebbe essere uguale per tutti, e comprendere, oltre alle “competenze trasversali in ingresso” di tipo logico, di comprensione del testo e di lingua straniera, la verifica delle competenze disciplinari, e, in prospettiva, una prova anche della predisposizione all'insegnamento. Sta bene anche ammettere tutti coloro che hanno compiuto i tre anni di servizio, indipendentemente dall'esito della prova, e mi spingerei con l'affermare che si potrebbero ammettere anche gli altri candidati presenti in graduatoria, a prescindere dall'acquisizione del voto minimo di 21/30, tendenzialmente fino alla copertura dei posti disponibili, salvo deroghe in caso di candidati con esiti molto negativi (ad es. sotto i 14/30 sulla prova disciplinare). L'importante è procedere poi con l'attribuzione di debiti formativi, con percorsi formativi aggiuntivi ed una prova di verifica prima dell'effettuazione degli esami di profitto.

Sta poi ai singoli consigli di corso di tirocinio redigere dei piani di studio personalizzati, con crediti

relativi alla frequenza delle varie aree, tenendo fermi gli obblighi di valutazione. Sta bene anche fissare paletti a livello nazionale. Un credito ragionevole sul tirocinio per coloro che hanno tre anni di insegnamento sarebbe stato quello di mantenere un piccolo monte ore di tirocinio diretto, eventualmente assorbito da attività di insegnamento contemporanea al percorso abilitante, effettuata insieme ad una fase di tirocinio indiretto (anche questa con eventuali crediti, secondo criteri prestabiliti, tali da mantenere comunque una quota da effettuare); il tutto con relativa valutazione.